



Banca d'Italia

Comunicato del 14/12/2009

Titolo del provvedimento:

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari -
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2009)

art. 1

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Testo: in vigore dal 14/12/2009

Conto corrente semplice

Il provvedimento del 29 luglio 2009, recante "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", prevede la facoltà degli intermediari di offrire ai consumatori un prodotto - denominato "Conto corrente semplice" - destinato a una clientela con esigenze di base e avente caratteristiche standard definite, a pena di nullità, dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob (sez. III, paragrafo 4 del provvedimento).

Il "Conto corrente semplice" permette al cliente, a fronte di un canone annuo fisso, di usufruire di un numero determinato di operazioni e di servizi stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un accordo tra l'ABI e la maggioranza delle associazioni dei consumatori facenti parte del CNCU (di seguito, l'Accordo).

L'Accordo, che è allegato ed è parte integrante delle presenti disposizioni, è stato sottoscritto in data 28 ottobre 2009. Per l'individuazione della tipologia di servizi e del numero di operazioni compresi nel "Conto corrente semplice" si fa quindi rinvio all'elenco contenuto nella pagina 4 dell'Accordo.

Ferma restando l'applicazione al "Conto corrente semplice" delle previsioni di cui alla sez. III, paragrafo 4, del provvedimento del 29 luglio 2009, gli intermediari:

e il numero di operazioni indicati nell'elenco contenuto nell'Accordo, al fine di consentire ai consumatori un agevole confronto - a parità di servizi offerti - tra i canoni richiesti da diversi intermediari;

b) qualora il cliente effettui in corso d'anno un numero di operazioni superiore a quelle incluse nell'Accordo, possono richiedere il pagamento di compensi ulteriori rispetto al canone annuo purché - in coerenza con quanto dichiarato nell'Accordo con riferimento alle finalità di inclusione finanziaria del prodotto - essi siano in linea con quelli previsti per i conti correnti offerti ai consumatori con esigenze di base. Gli intermediari indicano chiaramente nel foglio informativo, nel documento di sintesi e nel contratto relativi al "Conto corrente semplice": i) la possibilità che possa essere richiesto il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone annuo per le operazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nell'Accordo; ii) i costi inerenti a tali operazioni aggiuntive. Inoltre, se nel periodo di riferimento si sono registrati costi aggiuntivi rispetto al canone, l'informativa periodica che l'intermediario predispone riporta in modo evidente, in apertura, le frasi: "Attenzione: i costi addebitati sono più elevati del canone fisso perché è stato effettuato un numero di operazioni superiore a quello previsto. Per conoscere il numero massimo di operazioni incluse nel canone è possibile consultare l'ultimo documento di sintesi inviato.";

c) consentono al cliente di venire a conoscenza in modo agevole

e senza oneri del numero di operazioni effettuate (es. consentendo un elenco movimenti tramite ATM illimitato e gratuito);

d) effettuano gratuitamente tutte le comunicazioni al cliente inerenti all'applicazione di modifiche unilaterali al contratto di "Conto corrente semplice";

e) calcolano l'ISC del "Conto corrente semplice" sulla base dei soli servizi e operazioni inclusi nell'elenco di cui all'Accordo;

f) utilizzano la denominazione di "Conto corrente semplice" in tutti i documenti di trasparenza relativi a questo contratto e precisano all'inizio del foglio informativo, sotto il titolo, che si tratta del prodotto avente le caratteristiche standard previste dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari che offrono il "Conto corrente semplice" segnalano questa circostanza alla Banca d'Italia, che provvederà a pubblicare un apposito elenco sul proprio sito web www.bancaditalia.it. Con comunicazione successiva verranno fornite indicazioni operative circa le modalità di invio di tale segnalazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso verrà altresì pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: Saccomanni

- (1) I clienti possono comunque effettuare altre tipologie di bonifici, diverse dal "bonifico SEPA con addebito in c/c" incluso nell'Accordo (es. bonifici transfrontalieri verso Paesi non SEPA), nel rispetto di quanto previsto dalla successiva lettera b).

- Per il testo dell'Accordo consultare il documento in formato PDF -

ACCORDO

AI SENSI DELLA SEZ. I, PAR. 5 E DELLA SEZ. III, PAR. 4 DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI”

TRA

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA



E

LE ASSOCIAZIONI FACENTI PARTE DEL CNCU

PER LA DEFINIZIONE DI UN NUMERO
DETERMINATO DI OPERAZIONI DI
SCRITTURAZIONE CONTABILE E DI SERVIZI
COMPRESSE NEL CANONE ANNUO FISSO DEL
“CONTO CORRENTE SEMPLICE”

PREMESSO CHE:

- le nuove Istruzioni di Banca d'Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, entrate in vigore il 25 settembre 2009, prevedono, nella sezione III, paragrafo 4, la **facoltà per le banche** di offrire ai consumatori un “Conto Corrente Semplice”;



- il “Conto Corrente Semplice” è un contratto disegnato sulle **esigenze di base dei consumatori** che consente di usufruire, verso il pagamento di un **canone annuo fisso**, di un rapporto di conto corrente che prevede un **numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi**;
- il numero di operazioni viene stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un **accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni dei Consumatori** facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;
- il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore sono **fissati liberamente dalla banca**;
- le banche possono prevedere **due distinte offerte** a seconda che le operazioni siano eseguite allo **sportello** ovvero **online**;
- il “Conto Corrente Semplice” è soggetto a tutte le **disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari**, nonché della disciplina di trasparenza.



Tutto ciò premesso,

IL GIORNO **28** OTTOBRE 2009

l'ABI e le Associazioni dei Consumatori firmatarie del presente Accordo, ad esito degli incontri svoltisi il 10 settembre e il 15 ottobre 2009, presso la sede dell'ABI

CONVENGONO CHE:


- il “Conto Corrente Semplice” possa costituire un efficace strumento per favorire l'accesso ai servizi bancari, riconoscendo l'inclusione finanziaria come una leva per la più ampia inclusione sociale;
- il “Conto Corrente Semplice” sia un prodotto destinato a tutti consumatori, ivi incluse le fasce di clientela più deboli quali, a titolo esemplificativo, i protestati, gli immigrati, i soggetti senza storia creditizia;



- la banca possa prevedere l'offerta di un solo "Conto Corrente Semplice", eventualmente nella duplice modalità di offerta allo sportello ovvero online, e che la dicitura "Conto Corrente Semplice" debba essere univocamente identificativa del prodotto e possa eventualmente essere seguita dal nome della banca offerente il servizio;
- il "Conto Corrente Semplice" non preveda l'accesso ad altre tipologie di servizi diversi da quelli convenuti nel presente accordo;
- laddove il cliente manifestasse l'esigenza di accedere a tipologie di servizi aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel canone annuo onnicomprensivo del "Conto Corrente Semplice", la banca si attivi per proporre un nuovo conto corrente sostitutivo del "Conto Corrente Semplice" che sia più idoneo rispetto alle esigenze del cliente;
- ferma restando l'impossibilità di accedere a tipologie di servizi diversi da quelli riportati nel presente accordo, qualora il cliente in corso d'anno effettuasse un numero di operazioni superiori rispetto a quelle incluse nel canone annuo onnicomprensivo del "Conto Corrente Semplice", la banca resta libera di decidere una eventuale tariffazione per l'esecuzione dell'operazione aggiuntiva, che, in coerenza con le finalità di inclusione finanziaria del servizio, sia comunque ampiamente accessibile;
- il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) per il "Conto Corrente Semplice", riportato nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi in fase di comunicazione periodica, coincida con il numero di operazioni e di servizi inclusi nel canone annuo onnicomprensivo del prodotto, riportati nel presente accordo;
- nella documentazione informativa relativa al "Conto Corrente Semplice", le banche diano evidenza che il suddetto prodotto standardizzato è stato previsto in funzione della facoltà, riconosciuta dalle nuove Istruzioni di Vigilanza, di offrire un conto corrente volto a favorire l'accesso ai servizi bancari, in particolare per i consumatori con esigenze di base.

Tutto ciò premesso e convenuto,

in conformità al disposto normativo di cui alla Sezione III, paragrafo 4 delle nuove Istruzioni sulla
"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", **le parti concordano che il conto**



corrente semplice comprenda, verso il pagamento di un canone annuale fisso, il seguente numero di operazioni di scritturazione contabile e di servizi annui:

Tipologie di servizi del "Conto Corrente Semplice"	Numero di operazioni
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo di una carta di debito e dell'accesso ai canali alternativi	1
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello ¹	6
Prelievo tramite ATM della Banca o del Gruppo	illimitate
Prelievo tramite ATM di altre banche	6
Operazioni di addebito delle domiciliazioni RID	illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico (incluso accredito stipendio e pensione)	illimitate
Pagamenti ricorrenti effettuati con addebito in C/C	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA ² con addebito in C/C	6
Versamenti contanti e/o versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni PagoBancomat	illimitate

Le parti concordano inoltre che **nessuna spesa, onere o commissione, all'infuori del canone annuo onnicomprensivo e degli oneri fiscali previsti per legge, potrà essere addebitata al cliente sottoscrittore del contratto di "Conto Corrente Semplice" per il numero di operazioni di scritturazione contabile e di servizi sopra riportati.**



In relazione a quanto precede, l'ABI e le Associazioni dei Consumatori

SI IMPEGNANO A:

- 1) dare la più ampia diffusione al contenuto dell'Accordo in parola utilizzando le modalità da esse ritenute più opportune, anche attraverso le proprie sedi dislocate sul territorio, i siti web, le pubblicazioni e le comunicazioni destinate agli associati;
- 2) verificare la coerenza della tipologia di servizi e del numero di operazioni incluse nel canone annuo fisso del Conto Corrente Semplice con le esigenze dei destinatari del prodotto attraverso una attività di monitoraggio prevista secondo le modalità che verranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'accordo stesso;

¹ Prevista solo laddove la banca scelga la modalità di offerta del "Conto corrente Semplice" allo sportello.



² In data 15 ottobre 2009, alla Single Euro Payments Area (SEPA) appartengono 36 Paesi; i 27 Stati membri della UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), i 4 Dipartimenti Francesi d'Oltremare (Guadalupa, Guyana Francese, Martinica, Réunion), 1 Territorio d'Oltremare del Regno Unito (Gibilterra) e 4 Paesi EFTA (Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia).


- 3) ad avanzare al Ministero dell'Economia e a tutti i soggetti interessati, una richiesta condivisa finalizzata all'abolizione dell'imposta di bollo per il "Conto Corrente Semplice".

Infine, considerata la rilevanza degli obiettivi di inclusione finanziaria e tenuto conto delle caratteristiche dei potenziali destinatari del prodotto, ferma restando l'autonomia delle banche nella fissazione delle condizioni economiche del rapporto, le parti auspicano che le banche che intendono offrire il "Conto Corrente Semplice" applichino alla clientela condizioni di particolare favore, valutando – ad esempio – la possibilità di offrire un "canone bloccato", ovvero senza aumenti, per un determinato periodo di tempo.

Roma, 28 Ottobre 2009




ABI




ACU

3 u delega 


ADICONSUM



ADOC




ADUSBEP




ALTROCONSUMO




ASSOUTENTI



CTCU




CITTADINANZATTIVA



CODACONS





CODICI

[Handwritten signature]

CONFECONSUMATORI

[Handwritten signature]

FEDERCONSUMATORI

[Handwritten signature]

LA CASA DEL CONSUMATORE

[Handwritten signature]

LEGA CONSUMATORI

[Handwritten signature]

MOVIMENTO CONSUMATORI

[Handwritten signature]

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

[Handwritten signature]

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

[Handwritten signature]

7
UNC

